



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Istituto di Istruzione Superiore Statale "G.Falcone – A.Righi"

V.le Italia 22/26 – 20094 Corsico (MI) – C.F. 80127350157 – www.iisfalcone-righi.edu.it

tel 024585362 - 024584583 - 0248602651 – fax 024582669 – e-mail MIIS096002@ISTRUZIONE.IT - MIIS096002@PEC.ISTRUZIONE.IT

Regolamento di valutazione

[La valutazione degli apprendimenti: principi generali](#)

[La valutazione del profitto](#)

[Valutazione degli studenti stranieri](#)

[Valutazione degli studenti disabili](#)

[Criteri di svolgimento degli scrutini](#)

[Deroga al limite massimo di assenze consentito per la validità dell'anno scolastico](#)

[Valutazione Religione Cattolica](#)

[Valutazione Scienze Motorie](#)

[Riferimenti normativi](#)

[Assegnazione del voto di condotta](#)

[Criteri di ammissione alle classi seconde, terze, quarte e quinte](#)

[Debiti formativi e Sospensione del giudizio](#)

[Criteri di ammissione all'Esame di Stato](#)

[Attribuzione del credito scolastico](#)

[La valutazione degli alunni che rientrano dopo un periodo di studio all'estero](#)

[La valutazione e certificazione delle competenze](#)

[La valutazione delle competenze trasversali](#)

[La valutazione delle competenze in PCTO](#)

La valutazione degli apprendimenti: principi generali

La valutazione scolastica ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento scolastico e il rendimento complessivo degli alunni, ha finalità educativa e concorre al loro successo formativo. E' coerente con l'offerta formativa della scuola, con la personalizzazione dei percorsi e con la normativa in vigore ed è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, secondo criteri e modalità definiti dal collegio dei docenti per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento.

Verifica e valutazione attengono a due momenti distinti ma complementari: la verifica è la raccolta delle informazioni, la misurazione e registrazione di dati ottenuti attraverso strumenti diversi, strutturati e non, risponde a criteri quantitativi e registra l'andamento di una prestazione, o di un insieme di prestazioni, in un momento definito e circoscritto. La valutazione è il giudizio desunto dall'interpretazione di tali dati e risponde a criteri qualitativi, tiene conto di progressi rispetto alle condizioni di partenza, regressi, ristagni, modalità di lavoro, capacità critiche, metodologiche, di soluzione dei problemi, motivazione, interesse e impegno...

La valutazione formativa, presente durante tutto il processo educativo, ha lo scopo di promuovere la crescita umana e intellettuale dello studente. Le verifiche intermedie, periodiche e finali sul rendimento scolastico sono lo strumento per una valutazione coerente con gli obiettivi di apprendimento previsti dal P.T.O.F. definito dalle istituzioni scolastiche.

A conclusione di un percorso disciplinare e al termine del QUADRIMESTRE, si effettua la valutazione sommativa, in cui si evidenziano i risultati raggiunti e il quadro della situazione finale di ciascuno studente in termini di conoscenze, abilità e competenze acquisite.

Il collegio dei docenti delibera all'inizio di ogni anno scolastico sulla tipologia delle valutazioni da trascrivere nella pagella inter-quadrimestrale e finale: si possono tenere conto di valutazioni sia orali che scritte, espresse in due voti distinti, o in un voto unico, e di valutazioni pratiche espresse con un proprio voto.

I Dipartimenti di materia possono disporre tipologie comuni di prove formative e sommative che hanno lo scopo di accertare il conseguimento di risultati di apprendimento declinati in conoscenze, abilità e competenze per classi parallele.

Il Consiglio di classe determina il numero di verifiche scritte e orali da somministrare per quadrimestre. Le verifiche scritte, a discrezione del docente, possono essere svolte anche per le discipline orali.

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è di competenza del Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato tra i docenti del Consiglio di classe.

I voti sono proposti (in decimi) dal docente in base agli esiti delle prove di verifica effettuate durante il periodo di valutazione e tenuto conto della partecipazione all'attività didattica, dell'impegno e del progresso rispetto ai livelli iniziali. La valutazione, inoltre, tiene conto del profilo dello studente, ha il carattere della globalità e deve scaturire da un congruo numero di valutazioni, non può essere la semplice media matematica calcolata sui voti delle prove di verifica (misurazione delle conoscenze e capacità) .

Il Consiglio di classe può in tal modo ratificare o modificare il voto proposto dal docente, decidendo, se necessario, a maggioranza. Per le deliberazioni a maggioranza, tutti i docenti devono votare e, in caso di

parità, prevale il voto del presidente del Consiglio di classe.

Nello scrutinio finale, il Consiglio di classe può sospendere il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline. Successivamente agli interventi didattici per il recupero delle carenze, il Consiglio di classe procede alla verifica dei risultati e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico (per le classi del secondo biennio). L'accertamento del recupero delle carenze è effettuata entro la fine dell'anno scolastico in corso.

La valutazione periodica e finale risponde a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità. Lo studente, infatti, ha diritto ad una valutazione trasparente (lo studente deve cioè essere consapevole di ciò che gli viene richiesto, di ciò che viene misurato e valutato nelle prove di verifica), e tempestiva: le valutazioni espresse dal Consiglio di classe, pertanto, devono essere debitamente motivate e comunicate in un tempo congruo salvo casi eccezionali di ritardi motivati e documentati, o di forza maggiore non dipendenti dagli organi preposti al giudizio.

La valutazione del profitto

La valutazione del profitto si basa sul **PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA** previsto dal DPR 235/2007 e sul **PATTO DI FORMAZIONE** pubblicati sul portale della scuola.

La valutazione per legge è espressa con voto numerico riportato sul registro elettronico di ogni docente.

Agli allievi che, per le numerose assenze, non abbiano svolto nessuna prova di profitto, allo scrutinio non verrà data alcuna classificazione.

In casi eccezionali si potrà valutare un allievo anche con un solo voto, purché questo derivi da una prova orale/scritta svolta nell'ultima parte del quadrimestre e riassuntiva del programma dell'intero quadrimestre.

Le prove di verifica sono:

- previste in numero adeguato e comunque sufficiente a garantire una misurazione tempestiva e analitica del livello di apprendimento, con attenzione ad evitare un accumulo di verifiche nei periodi critici dell'anno;
- strutturate in modo da facilitare una misurazione articolata del raggiungimento degli obiettivi relativi alla fase didattica che concludono;
- diversificate per consentire a tutti gli allievi di esprimere le proprie competenze nel modo più aderente alla loro personalità;
- corredate dai criteri di valutazione stabiliti nel Contratto di Valutazione e/o da apposite schede in cui il docente esplicita i punteggi relativi a ciascuna richiesta e la soglia della sufficienza;
- valutate dal docente generalmente entro 15 giorni se si tratta di prove scritte.

L'esito deve essere comunicato agli studenti con adeguata motivazione allo scopo di facilitare il recupero delle lacune emerse nella prova.

L'attribuzione dei voti **intermedi e finali** viene effettuata sulla base dei seguenti criteri individuati dal Collegio Docenti, **in considerazione degli obiettivi specifici di biennio e triennio.**

Conoscenze	Voto	Abilità
Nessuna o pochissime conoscenze. Prove di verifica fortemente lacunose con numerosi e gravi errori.	1-3	Comprensione e applicazione quasi nulla delle conoscenze. Scarsissima capacità di esposizione.
Conoscenze frammentarie e superficiali. Prove di verifica lacunose con numerosi errori.	4	Applicazione delle conoscenze in situazioni di verifica semplici, con gravi errori nell'esecuzione e nell'esposizione.
Conoscenze superficiali e non del tutto complete. Prove di verifica incomplete e/o confuse con errori non particolarmente gravi.	5	Applicazione delle conoscenze in situazioni di verifica semplici, con qualche errore nell'esecuzione e nell'esposizione. Individuazione solo di alcuni aspetti di un problema.
Conoscenze pressoché complete, ma non approfondite. Prove di verifica essenziali, pressoché corrette e limitate a contenuti semplici in relazione agli obiettivi minimi definiti per ciascuna disciplina.	6 (suff.)	Applicazione delle conoscenze di base in maniera essenziale in situazioni di verifica semplici. Individuazione dei concetti chiave sostanziali.
Conoscenze corrette e complete. Prove di verifica essenzialmente corrette, complete con chiara esposizione, ma non tutte rielaborate con la stessa competenza.	7	Applicazione delle conoscenze in situazioni di verifica complesse, ma con qualche errore non grave. Adeguate capacità di analisi e sintesi delle conoscenze.
Conoscenze complete, approfondite ed organiche. Prove di verifica corrette, complete ed organiche.	8	Applicazione delle conoscenze in situazioni di verifica complesse, ma con qualche imprecisione. Buona capacità di analisi e sintesi delle conoscenze effettuate in modo autonomo.
Conoscenze complete, approfondite, organiche ampliate e personalizzate. Prove di verifica rigorose, con collegamenti autonomi anche a carattere interdisciplinare.	9 o 10	Applicazione delle conoscenze in situazioni di verifica complesse e in contesti nuovi, senza errori. Ottime capacità di analisi e di sintesi delle conoscenze. Valutazioni autonome, approfondite e/o con rielaborazioni personali.

Valutazione degli studenti stranieri

A. STUDENTI DI RECENTE IMMIGRAZIONE

Premesso che l'alfabetizzazione linguistica si considera lo scopo primario di tutte le discipline, si privilegia una valutazione formativa, condivisa dal Consiglio di Classe, che programmerà un piano di studio personalizzato concentrato sui nuclei fondanti delle varie discipline.

Si ritiene necessario che gli studenti frequentino regolarmente e attivamente i corsi di alfabetizzazione e di sostegno allo studio all'interno del nostro Istituto o presso altre istituzioni legate al territorio.

Si terrà conto dei seguenti indicatori:

- frequenza;
- comportamento e atteggiamento scolastico;
- motivazione all'apprendimento;
- inserimento nella classe di frequenza;
- avanzamento degli apprendimenti (anche nell'arco di due anni successivi);
- potenzialità emerse.

Linee guida per la valutazione degli alunni stranieri di recente immigrazione

In relazione al ruolo formativo della valutazione vista come regolatrice dell'azione didattica stessa, al punto 4 delle Linee Guida viene affermato: "È prioritario che la scuola favorisca un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite."

L'adattamento si concretizza nella definizione da parte del Consiglio di classe di un percorso individuale di apprendimento ovvero di un Piano Didattico Personalizzato (di seguito PDP) che oltre a valorizzare costruttivamente le conoscenze pregresse deve mirare a coinvolgere e motivare l'alunno/a. Attraverso questo strumento il Consiglio di Classe indirizza il percorso di studio verso gli obiettivi comuni mediante scelte, quali:

- l'attribuzione di priorità all'apprendimento della lingua italiana;
- la sospensione temporanea di alcuni insegnamenti;
- definizione di obiettivi minimi relativi ai nuclei essenziali dei contenuti e dei processi inerenti le singole discipline;
- integrazione del curriculum con altre discipline o contenuti già introdotti nel percorso scolastico del paese di origine.

Nel PDP vengono integrate le attività svolte nella classe e nei laboratori e/o nei corsi attivabili sia in orario scolastico che extrascolastico.

Dunque il PDP si pone come punto di riferimento per la preparazione delle prove di verifica sia per le valutazioni effettuate in itinere sia per quelle a carattere sommativo con cadenza quadrimestrale.

Nella valutazione sommativa intermedia e finale si integrano:

- gli esiti delle verifiche del lavoro svolto in classe e di quello svolto in corsi e laboratori frequentati in orario scolastico o extrascolastico sulla base del PDP e del Quadro Comune Europeo per quanto riguarda l'apprendimento dell'italiano L2;
- la registrazione dei progressi rispetto alla situazione di partenza visti come esplicitazione delle potenzialità di apprendimento;

- le osservazioni effettuate dai docenti in merito all'impegno, alla motivazione, alle competenze relazionali, alla situazione generale in cui si verifica il processo di inserimento nella nuova realtà sociale e culturale.

Nel caso non sia possibile acquisire tutti i dati utili per una valutazione correttamente fondata è possibile per il primo quadrimestre sospendere la valutazione per alcune discipline con una motivazione di questo tipo: "La valutazione non viene espressa in quanto l'allievo/a si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana".

Oppure si può procedere ad esprimere la valutazione riportando nel documento una motivazione di questo tipo: "La valutazione espressa è riferita a quanto contenuto nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) poiché l'alunno/a si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana".

Al termine dell'anno la compilazione del documento di valutazione può avvenire esprimendo la valutazione congiuntamente alla motivazione: "La valutazione espressa è riferita a quanto contenuto nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) poiché l'alunno/a si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana".

L'ammissione alla classe successiva avviene qualora l'alunno/a abbia conseguito gli obiettivi previsti dal PDP.

B. STUDENTI DI NON RECENTE IMMIGRAZIONE

Per gli studenti che non abbiano frequentato in Italia almeno l'intero ciclo di scuola secondaria di primo grado e premesso che l'alfabetizzazione linguistica si considera lo scopo primario di tutte le discipline, si privilegia una valutazione formativa che consideri:

- competenze in ingresso;
- frequenza scolastica;
- comportamento e atteggiamento scolastico;
- motivazione all'apprendimento;
- progressi nella conoscenza e nell'uso della lingua italiana.

Il Consiglio di Classe potrà valutare se attivare o meno un PDP tenendo conto dei seguenti indicatori:

- raggiungimento nella lingua italiana di un livello elementare o intermedio, corrispondente ai livelli A2 e B1 del quadro di riferimento europeo;
- frequenza regolare e attiva dei corsi di alfabetizzazione e di sostegno allo studio all'interno del nostro Istituto o presso altre istituzioni legate al territorio

Valutazione degli studenti disabili

La valutazione degli studenti disabili avviene sulla base del [Protocollo di Valutazione degli alunni con PEI equipollente e differenziato](#), allegato al presente documento, che costituisce parte integrante dello stesso.

La valutazione dei risultati **raggiunti alla fine del primo quadrimestre** è formulata per ciascuna disciplina mediante voto scritto e voto orale o voto unico , come nello scrutinio finale, a seconda di quanto deliberato dal Collegio Docenti.

Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione costante e tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico avvalendosi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di privacy, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie.

Attività di sostegno didattico e recupero

A. Recupero delle insufficienze

Tenuto conto che le attività di sostegno e di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell'offerta formativa e hanno lo scopo fondamentale di prevenire l'insuccesso scolastico, il Collegio dei Docenti ha deliberato i seguenti criteri relativi al recupero e alla verifica del debito formativo.

B. Tempistica

INIZIO ANNO SCOLASTICO: in particolare nel biennio si organizzano attività di accoglienza, corsi di potenziamento per gli studenti che a giudizio del Consiglio di Classe, per motivazioni diverse, sono in difficoltà. Nel mese di settembre i consigli di classe procedono con attività di rilevazione della situazione di partenza e ripasso/rinforzo delle conoscenze di base propedeutiche al proseguimento del programma. Della necessità degli interventi di potenziamento viene data comunicazione alla famiglia.

OTTOBRE: a seguito dell'inizio della programmazione dei consigli di classe gli studenti in difficoltà vengono affiancati con attività di peer-tutoring, recupero e sportelli.

NOVEMBRE: Nei consigli di classe di novembre, termine del primo periodo breve, verifica della situazione della classe e dell'efficacia degli interventi didattici e programmazione dei nuovi obiettivi. Del mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, a seguito degli interventi di recupero e potenziamento effettuati, viene data comunicazione alla famiglia.

SCRUTINI INTERMEDI: dopo gli scrutini del 1° quadrimestre i Consigli di Classe attivano gli interventi di recupero da effettuarsi entro la fine del mese di febbraio per gli studenti che hanno riportato voti di insufficienza. Della necessità degli interventi e della loro modalità viene data comunicazione scritta alla famiglia. Qualunque sia stata la modalità di recupero effettuata, entro la prima settimana di marzo lo studente ha l'obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dal Consiglio di Classe, il cui esito verrà comunicato alle famiglie.

MARZO-MAGGIO: riprendono le attività di peer-tutoring, recupero e sportelli.

MAGGIO: Nei consigli di classe di maggio, termine del secondo periodo breve, verifica della situazione della classe e dell'efficacia degli interventi didattici e programmazione di strategie per un ulteriore recupero. Del

mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, a seguito degli interventi di recupero e potenziamento effettuati, viene data comunicazione alla famiglia.

SCRUTINI DI FINE ANNO SCOLASTICO: dopo gli scrutini del 2° quadrimestre i Consigli di Classe attivano gli interventi di recupero per alcune discipline da effettuarsi entro la metà di luglio, per gli studenti che hanno riportato voti di insufficienza, sulla base del pacchetto di ore assegnato e tenendo conto delle diverse modalità di svolgimento delle attività di recupero. Della necessità degli interventi e della loro modalità viene data comunicazione scritta alla famiglia.

LUGLIO: al termine dell'anno scolastico si svolgeranno le prove di verifica, scritte e/o orali, per gli studenti con sospensione del giudizio. I Consigli di Classe si riuniranno per deliberare l'integrazione dello scrutinio finale, esprimendo una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporterà l'ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva.

L'attività di recupero e sostegno in situazioni di difficoltà di apprendimento è parte integrante dell'offerta formativa di questo Istituto e viene realizzata attraverso interventi differenziati e tipi diversi di modalità.

C. Modalità di recupero

- **Recupero curricolare**

Si svolge durante le ore di lezione garantendo a tutti gli studenti chiarimenti, domande mirate all'accertamento delle specifiche difficoltà, sulla base di una collaborazione continuativa tra docenti e studenti.

- **Studio individuale**

Il docente individua un Piano di Lavoro personalizzato che lo studente segue in modo del tutto autonomo e ne controlla l'esecuzione. Non sono previsti interventi pomeridiani del docente perché questo tipo di recupero è indicato per studenti con poche lacune recuperabili in proprio.

Tale modalità può essere utilizzata anche per gli studenti che non dimostrano impegno durante l'attività curricolare.

- **Sportello**

Attività di sostegno e di potenziamento richiesta dagli studenti in base alla disponibilità del docente con un minimo di 3 studenti iscritti ed un massimo di 10. Tale servizio vuole intendersi quale efficace risposta ai singoli problemi di studio degli allievi e costante attenzione ai bisogni della persona in ogni fase del proprio percorso di apprendimento per tutto l'anno scolastico.

L'attività di Sportello Didattico può essere sostituita con momenti di sospensione dell'attività didattica, i cui tempi di durata e le cui modalità verranno organizzati dal Consiglio di classe, su proposta dei docenti della/e singola/e disciplina/e in uno dei seguenti tre casi:

- il numero di studenti insufficienti è pari o superiore al 50% in una disciplina;
- la maggior parte della classe presenta insufficienze in un numero di discipline superiore a 3;
- la maggior parte della classe presenta insufficienze in quasi tutte le discipline: la sospensione dell'attività didattica diventa obbligatoria.

Nel Biennio si consiglia di attivare Sportelli Didattici dando priorità alle discipline che contribuiscono alla formazione delle competenze di base.

Nel Triennio si consiglia di attivare Sportelli Didattici dando priorità alle discipline di indirizzo.

- **Peer Tutoring**

Attività pomeridiana di assistenza allo studio e allo sviluppo di un adeguato metodo di apprendimento per il biennio e per gli studenti delle classi terze individuati dai Consigli di Classe, a cura degli studenti delle classi quarte e quinte.

- **Sportello didattico riservato ad alunni con BES**

È un servizio a domanda dello studente attivo tutto l'anno scolastico.

Criteri di svolgimento degli scrutini

Al fine di assicurare uniformità tra le varie classi e trasparenza nei confronti di alunni e genitori, si ricorda quanto di seguito riportato.

- Lo scrutinio finale è regolato dall'articolo 6 dell'O.M.92 del 5/11/2007.
- Il consiglio di classe (c.d.c.) riunito per lo scrutinio è un collegio perfetto, perché sia valido occorre che siano presenti TUTTI i docenti, pertanto, in caso di assenza per gravi e giustificati motivi, è obbligatoria la sostituzione. Presiede il Dirigente scolastico o il suo delegato.
- Il docente propone per ogni alunno/a un voto finale per ogni materia insegnata.
- Le proposte di voto devono trovare corrispondenza con le valutazioni registrate.
- Il consiglio decide considerate le proposte di voto e gli altri elementi utili.
- **Tutte le decisioni riguardanti la valutazione sono collegiali.**
- Poiché è un collegio perfetto tutti devono votare, compreso il presidente, (il suo voto vale doppio in caso di parità). NON è ammessa l'astensione.
- Lo scrutinio produce un atto formale che può essere impugnato al TAR.
- Il verbale deve essere completo in tutte le sue parti e firmato dal verbalizzatore e dal presidente della seduta; deve contenere le decisioni assunte, con il risultato delle eventuali decisioni assunte a maggioranza o all'unanimità e con le motivazioni.
- Il verbale serve anche per conservare memoria delle decisioni, il giudizio sulla classe sarà utilizzato per la relazione di presentazione della classe alla commissione per gli Esami di Stato.
- Il c.d.c. dovrà esplicitare accuratamente le motivazioni delle non ammissioni alla classe successiva ed indicare eventuali necessità di riorientamento, segnalare comportamenti problematici e la necessità di separare, ove possibile, gruppi di studenti.
- Il c.d.c. dovrà compilare con cura la certificazione delle competenze per le classi seconde.
- La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline

nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza.

- Contestualmente, comunicherà gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi (lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero), le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell'anno scolastico.

In caso di promozione deliberata nonostante la non piena sufficienza in una o più discipline, sebbene sul tabellone appaia la sufficienza, le famiglie saranno avvisate dalla scuola e invitate a ritirare i modelli in cui si dà conto delle lacune da colmare attraverso uno studio individuale.

- Lo studente è tenuto a frequentare i corsi di recupero attivati dalla scuola e a sottoporsi alle verifiche di accertamento del recupero. La famiglia che non voglia avvalersi delle iniziative organizzate dalla scuola, è tenuta a comunicarlo per iscritto.
- A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate e in seguito ad accertamento del recupero delle carenze formative, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale. Tale giudizio - in caso di esito positivo - comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico (nel secondo biennio). Il recupero deve essere effettuato non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
- In caso di sospensione del giudizio finale, all'albo dell'istituto viene riportata solo l'indicazione della "sospensione del giudizio".
- In caso di superamento del limite massimo di assenze consentite (salvo le ipotesi di deroga previste dal Collegio dei docenti) non si procede allo scrutinio finale, per carenza del requisito di accesso alla valutazione delle discipline e del comportamento.

Deroga al limite massimo di assenze consentito per la validità dell'anno scolastico

La deroga al limite massimo di assenze è consentita a condizione che le assenze, a giudizio del Consiglio di classe, non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione, nel secondo periodo dell'anno scolastico, attraverso un congruo numero di prove.

In caso di superamento del tetto di assenze del 25% le tipologie di assenza che consentono di esaminare la eventuale deroga riguardano: periodi continuativi di malattia certificati (almeno 5 giorni consecutivi), esami clinici, assenze per attività sportive o artistiche a livello nazionale o internazionale, sospensioni disciplinari, adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Vedi [Art. 17 - Assenze, uscite e ritardi degli alunni del Regolamento di Istituto](#) (Assenze: tipologie di assenza per assegnazione di deroga)

- *“Tutti i docenti sono tenuti al segreto d’ufficio per quanto attiene sia alle discussioni che avvengono all’interno del Consiglio di classe sulla valutazione, sia agli esiti dello scrutinio che dovranno essere conosciuti dagli alunni solo al momento della pubblicazione dei risultati. Si ricorda che il riferire fatti e circostanze, discussioni o voti dello scrutinio configura il reato di violazione del segreto d’ufficio” (Art. 15 D.P.R. 10.1.1967 n. 230).*

Riferimenti normativi:

[Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122](#)

[Ordinanza Ministeriale 5 Novembre 2007, n. 92](#)

Valutazione Religione Cattolica

I docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica.

La valutazione è, in ogni modo, espressa senza attribuzione di voto numerico.

Riferimenti normativi

[Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articolo 309;](#)

[Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 2, comma 4](#)

Valutazione Scienze Motorie

Il voto di scienze motorie concorre, al pari delle altre discipline, alla determinazione della media per l'ammissione agli esami.

Riferimenti normativi

Con [il Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 14](#), comma 5 è abrogato l’articolo 304 del testo unico di cui al Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo alla valutazione dell’educazione fisica

Assegnazione del voto di condotta

L’assegnazione del voto di condotta verrà effettuato sulla base della griglia approvata in Collegio Docenti.

Per i [Criteri di assegnazione del voto di condotta](#) si rinvia all’apposito regolamento che costituisce parte integrante del regolamento di valutazione.

Criteri di ammissione alle classi seconde, terze, quarte e quinte

La valutazione in ogni disciplina si baserà sul profitto dello studente, desumibile dai voti delle singole prove (scritte, orali, pratiche) che egli ha sostenuto nel periodo, ma terrà conto anche dell'andamento dei voti nel corso del tempo, dell'interesse e della partecipazione alle attività disciplinari, della partecipazione alle attività di recupero (frequenza e profitto), o ai percorsi di eccellenza (frequenza, risultati, riconoscimenti), anche in relazione all'utilizzo consapevole del materiale scolastico, della motivazione e dell'impegno nello studio individuale.

La valutazione avrà il carattere della globalità sia a livello della singola disciplina sia a livello di formulazione del giudizio finale; essa deve scaturire da un congruo numero di valutazioni espresse durante il corso del secondo quadrimestre il cui numero minimo sarà dichiarato all'inizio dell'anno scolastico con il **contratto di valutazione**.

La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elementi positivi che concorrono alla valutazione favorevole del profitto dell'alunno in sede di scrutinio finale. Pertanto, il numero delle assenze senza motivazioni serie e documentate, pur non essendo di per se stesso preclusivo della valutazione del profitto, incide tuttavia sul giudizio complessivo.

I Consigli di Classe, fatta salva la sovranità del Consiglio stesso, nell'ambito dello scrutinio finale, decidono l'ammissione di ogni singolo alunno alla classe successiva o, eventualmente, la sospensione del giudizio o la non ammissione secondo i seguenti criteri:

È ammesso alla classe successiva lo studente che:

1. abbia frequentato per almeno $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale di lezione;
2. abbia conseguito nello scrutinio finale una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente ed un voto di comportamento non inferiore a sei decimi;
3. sia ritenuto capace, con una segnalazione di consiglio per lo studio estivo (lettera di "aiuto" del CdC), di recuperare le lacune evidenziate. Tale decisione è possibile solo se si è in presenza di risultati incerti in una o due discipline tali, comunque, da non determinare carenze nella preparazione complessiva dell'alunno e sussistendo i requisiti minimi di attitudine ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma e coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti;
4. relativamente al comportamento e alla disciplina, abbia dimostrato: partecipazione attiva alla vita della classe e dell'Istituto, attenzione, rispetto verso i docenti, il personale non docente, i compagni, rispetto delle consegne, puntualità negli adempimenti.

Riferimenti normativi e criteri di non ammissione alla classe successiva

Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 2, comma 8; art. 14, comma 7

Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, articolo 193, comma 1, secondo periodo

Ferme restando le competenze del Consiglio di Classe anche in ordine alla valutazione della situazione personale del discente, **non è ammesso alla classe successiva** lo studente che:

1. presenti due insufficienze gravissime (1–3)
2. abbia due o più discipline valutate gravemente insufficienti (valutazione pari a quattro o inferiore) ovvero tre o più discipline insufficienti (valutazione pari a cinque) tali che rendano effettivamente impossibile il recupero delle carenze nella preparazione complessiva dello studente ai fini della frequenza dell'anno scolastico successivo e una prosecuzione efficace dell'iter di apprendimento.
3. permanga insufficiente nella medesima disciplina a causa di gravi mancanze nell'impegno, nella

partecipazione, nella frequenza alle lezioni e a tutte le possibilità di recupero offerte dalla scuola.

4. abbia riportato una valutazione della condotta inferiore a 6/10.

La motivazione di insufficienza deve essere indicata nelle singole discipline, nella condotta e nel giudizio sintetico di non ammissione alla classe successiva.

L'assegnazione di non classificato (**NC**) anche in una sola disciplina allo scrutinio finale implica l'esclusione dal medesimo e l'automatica non ammissione.

Ai sensi dell'art. 4 comma 5 del DPR 122/2009, prima di assegnare la valutazione di non classificato il Consiglio di classe valuta tutti gli elementi disponibili riferiti all'intero anno.

La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.

Debiti formativi e Sospensione del giudizio

Nel caso di due discipline insufficienti, tali da non determinare un'effettiva impossibilità di recupero delle carenze nella preparazione complessiva dello studente ai fini della frequenza dell'anno scolastico successivo, il giudizio viene sospeso.

Il Consiglio di Classe, valutando la situazione personale di ogni singolo alunno ed eventuali condizioni particolari, può con deliberazione motivata e documentata applicare una deroga agli orientamenti generali del Collegio dei Docenti.

Criteri di ammissione all'Esame di Stato

Sono **ammessi all'Esame di Stato** gli studenti delle scuole statali e paritarie che:

1. ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, abbiano frequentato almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (articolo 14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009);
2. abbiano frequentato l'ultima classe e nello scrutinio finale abbiano conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in una disciplina o in un gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli studenti che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del d.P.R. n. 751 del 1985; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per gli studenti che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
3. a domanda, hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza

essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti.¹

4. abbiano una valutazione sul comportamento non inferiore a sei decimi. Il voto di condotta concorre alla determinazione del credito scolastico e, se inferiore a sei decimi, comporta la non ammissione all'esame di Stato (articolo 2, comma 3, decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169)
5. Si rimanda alla normativa vigente per ogni altro criterio di ammissione stabilito di anno in anno dal Ministero con apposita ordinanza per gli esami di Stato.

Premesso che la valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, sia nella sua dimensione individuale che collegiale (articolo 1, comma 2, del D.P.R. n. 122/2009), in sede di scrutinio finale la valutazione degli alunni è effettuata dal consiglio di classe. In quella stessa sede, in caso di parità nell'esito di una votazione, prevale il voto del Presidente, ai sensi dell'articolo 79, comma 4 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 e dell'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Il consiglio di classe, nell'ambito della propria autonomia decisionale, adotta criteri e modalità da seguire per la formalizzazione della deliberazione di ammissione.

L'esito della valutazione si rende pubblico, se positivo, riportando all'albo dell'istituto sede d'esame il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell'ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura "ammesso"; se negativo, riportando solo la dicitura "non ammesso", senza pubblicazione di voti e punteggi.

Le deliberazioni del consiglio di classe di non ammissione all'esame sono puntualmente motivate. Per tutti gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito sono riportati nelle pagelle e nel registro dei voti.

Ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. n. 62 del 2017 gli **studenti con disabilità** sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'art. 13 del d.lgs. 62 del 2017.

Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato.

La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.

Ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. n. 62 del 2017 gli **studenti con disturbo specifico di apprendimento** (DSA), certificato ai sensi della l. n. 170 del 2010, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'art. 13 del d.lgs. 62 del 2017, sulla base del piano didattico personalizzato.

La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità

¹ O.M. 205

didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari e utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

Per ogni alunno verrà compilato un **giudizio di ammissione/non ammissione** sulla base dei seguenti criteri:

- Conoscenze e competenze acquisite
- Capacità critiche ed espressive, capacità di organizzare il proprio apprendimento, capacità di contestualizzare, collegare, generalizzare le informazioni
- Interesse e impegno
- Motivazione verso le attività nel loro complesso
- Assiduità nella frequenza
- Costanza dell'applicazione
- Eventuale partecipazione ad attività esterne alla scuola
- Sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione complessiva tale da sostenere l'esame di stato

Attribuzione del credito scolastico

Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 62 del 2017, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno secondo le modalità stabilite dall'ordinanza ministeriale sull'Esame di Stato dell'anno scolastico in corso. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti, sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.

In sede di scrutinio finale dell'ultimo anno, il consiglio di classe, per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per il penultimo e terzultimo anno, attribuisce il suddetto credito in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per promozione ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni della tabella dell'ordinanza ministeriale dell'anno scolastico in corso.. Agli studenti che frequentano l'ultima classe per effetto della dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe da parte di commissione di esame di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura stabilita dell'ordinanza ministeriale dell'anno scolastico in corso..

Gli eventuali percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), previsti dal d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, e così ridenominati dall'art. 1, co. 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento e contribuiscono alla definizione del credito scolastico.

I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione, nell'ambito della fascia, del credito scolastico agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia di credito, i docenti delle attività

didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica.

Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale la scuola per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa.

Il credito scolastico esprime il grado di preparazione complessiva raggiunta dallo studente con riferimento a:

1. media dei voti
2. frequenza scolastica
3. interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo
4. attività complementari e integrative di cui si avvale la scuola per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa
5. certificazioni linguistiche e/o Information Technology
6. partecipazione attiva agli organi collegiali
7. eventuali altri crediti, quali:
mobilità studentesca, esperienze di studio all'estero, esperienze musicali (Scuole civiche abilitate a rilasciare diplomi pre-accademici), esperienze lavorative, esperienze sportive (Società riconosciute dal CONI), esperienze di cooperazione, di volontariato sociale o ambientale

In riferimento al punto 4, i docenti referenti del progetto e delle attività provvederanno a fornire ai Consigli di Classe degli studenti partecipanti elementi conoscitivi relativi a

- livello di partecipazione
- competenze raggiunte
- risultati ottenuti

In riferimento ai punti 6 e 7 i Coordinatori di Classe si attiveranno per raccogliere le certificazioni e/o gli attestati a supporto della completa valutazione degli studenti.

Infine, fermo restando il massimo dei punti complessivamente attribuibili, il Consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno, può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall'alunno in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento (Articolo 11, comma 4 del DPR 23 luglio 1998 n. 323)

In caso di sospensione del giudizio, il punteggio è attribuito nello scrutinio integrativo finale, dopo le prove di verifica.

Se l'alunno non consegue la promozione alla classe successiva, il credito non viene attribuito.

Ai fini dell'**attribuzione del credito dopo il superamento delle prove per le sospensioni di giudizio**, il Consiglio di classe valuta la possibilità di attribuire il massimo punteggio della banda di oscillazione **solamente** se lo studente ha recuperato pienamente le carenze in tutte le discipline oggetto del giudizio sospeso.

Nel caso in cui la promozione alla classe successiva sia avvenuta a maggioranza con voto di consiglio o, per una/due disciplina/e lo studente sia stato ritenuto capace, con una segnalazione di consiglio per lo studio estivo (lettera di "aiuto"), di recuperare le lacune evidenziate, non viene attribuito il punteggio massimo della banda di oscillazione; lo stesso criterio viene applicato, in caso di ammissione all'esame di Stato, se vi

sia stata una votazione a maggioranza da parte del Consiglio di classe.

Il punteggio è assegnato dal Consiglio di classe secondo le bande di oscillazione di cui al capo III del D.Lgs. n. 62/2017 che, nel riformare l'Esame di Stato, all'art. 15 ha previsto "In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno...(omissis)".

[Vedi Allegato A - Tabelle di conversione dei crediti O.M. 53 del 3 marzo 2021](#)

Allegato A

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Media dei voti	Fasce di credito ai sensi Allegato A al D. Lgs 62/2017	Nuovo credito assegnato per la classe terza
$M = 6$	7-8	11-12
$6 < M \leq 7$	8-9	13-14
$7 < M \leq 8$	9-10	15-16
$8 < M \leq 9$	10-11	16-17
$9 < M \leq 10$	11-12	17-18

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito)

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Media dei voti	Fasce di credito ai sensi dell'Allegato A al D. Lgs. 62/2017 e dell'OM 11/2020	Nuovo credito assegnato per la classe quarta
$M < 6 *$	6-7	10-11
$M = 6$	8-9	12-13
$6 < M \leq 7$	9-10	14-15
$7 < M \leq 8$	10-11	16-17
$8 < M \leq 9$	11-12	18-19

$9 < M \leq 10$	12-13	19-20
-----------------	-------	-------

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell'a.s. 2019/20, l'eventuale integrazione di cui all'articolo 4 comma 4 dell'OM 11/2020

*ai sensi del combinato disposto dell'OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l'ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21; l'integrazione non può essere superiore ad un punto

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all'Esame di Stato

Media dei voti	Fasce di credito classe quinta
$M < 6$	11-12
$M = 6$	13-14
$6 < M \leq 7$	15-16
$7 < M \leq 8$	17-18
$8 < M \leq 9$	19-20
$9 < M \leq 10$	21-22

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione all'Esame di Stato

Media dei voti	Fasce di credito classe terza	Fasce di credito classe quarta
$M = 6$	11-12	12-13
$6 < M \leq 7$	13-14	14-15
$7 < M \leq 8$	15-16	16-17
$8 < M \leq 9$	16-17	18-19
$9 < M \leq 10$	17-18	19-20

Riferimenti Normativi

Capo III del D. Lgs. n. 62/2017 (attuativo della legge n. 107/15) come modificato dalla legge n.108/2018 (di conversione del decreto Milleproroghe); D.P.R. n.122/2009 art.6 c.1;

O.M. 205, 11 marzo 2019

O.M. 53, 3 marzo 2021

La valutazione degli alunni che rientrano dopo un periodo di studio all'estero

Si rinvia al [Protocollo per la mobilità studentesca](#) che costituisce parte integrante del regolamento di valutazione

La valutazione e certificazione delle competenze

Si rinvia alla scheda "[Valutare e certificare le competenze](#)" che costituisce parte integrante del regolamento di valutazione.

La valutazione delle competenze trasversali

Si rinvia alla [Valutazione delle competenze trasversali](#) che costituisce parte integrante del regolamento di valutazione.

La valutazione delle competenze in PCTO

Si rinvia alla [Valutazione delle competenze in Alternanza Scuola/Lavoro](#) che costituisce parte integrante del regolamento di Valutazione